



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 09 DEL 26 FEBBRAIO 2024

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>5</b>
<i>Spetta ai genitori affidatari l'Assegno unico e universale .....</i>	<i>5</i>
<i>Il Milleproroghe 2024 è Legge.....</i>	<i>6</i>
<i>Niente Bonus mamme alle lavoratrici domestiche.....</i>	<i>6</i>
<i>Il Governo cancella l'ANPAL.....</i>	<i>7</i>
<i>Rottamazione-quater: entro fine febbraio la terza rata.....</i>	<i>7</i>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>9</b>
<i>Esonero per le lavoratrici madri con figli: applicabile solo su istanza di parte.....</i>	<i>9</i>
<b>NEWS DI MATERIA PENSIONISTICA</b>	<b>16</b>
<i>Applicazione delle novità fiscali introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione .....</i>	<i>16</i>
<i>Gestione dipendenti pubblici. Denunce UniEmens / ListaPosPA.....</i>	<i>18</i>

**Calendario ISTAT 2024**

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

**La rivalutazione del TFR**

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	<b>0,250</b>	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	<b>0,375</b>	0,375000	1,00375000
Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	<b>0,500</b>	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	<b>0,625</b>	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	<b>0,750</b>	1,003807	1,01003807

Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	<b>0,875</b>	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	<b>1,000</b>	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	<b>1,125</b>	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	<b>1,250</b>	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	<b>1,375</b>	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	<b>1,500</b>	1,944162	1,01944162
Gen- 24	119,3	0,336417	0,252313	0,125	0,377313	1,00377313

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Spetta ai genitori affidatari l'Assegno unico e universale

L'INPS, con il messaggio Hermes n. 773 del 21 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni operative che devono essere seguite per l'inoltro della domanda di Assegno unico e universale da parte dei genitori affidatari in caso di difficoltà della famiglia di origine che priva temporaneamente il minore di un ambiente idoneo.

Come si ricorderà l'art. 6 del D.lgs. 230/2021 prevede che la domanda di Assegno unico e universale possa essere presentata dal tutore o dalla persona affidataria (compresi i nonni per i nipoti come precisato dall'INPS con la circolare 23/2022), in presenza di un provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio sociale locale o dal Tribunale ai sensi della Legge 184/1983, al fine di tutelare il minore in affidamento familiare anche preadottivo.

Secondo l'INPS, ai fini della presentazione della domanda telematica di assegno unico, la famiglia affidataria oppure i patronati devono compilare la specifica opzione "Genitore affidatario per affidamento preadottivo o temporaneo" e allegare necessariamente il provvedimento di affidamento per la verifica da parte della sede territorialmente competente, a cui l'istanza viene posta in stato di evidenza.

Se l'INPS accoglie la domanda, possono iniziare i pagamenti delle mensilità dell'Assegno Unico e universale il cui importo è determinato sulla base del valore ISEE (se presente) del minore.

Infatti, l'Istituto previdenziale ricorda che il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 159/2013.

Diversa invece la situazione per il minore che si trovi in affidamento preadottivo. Questo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Infine, si segnala che, se è già stata presentata la domanda di Assegno unico e universale dai genitori naturali, e la presenza di questa non consente l'inoltro della legittima istanza da parte della famiglia affidataria, l'INPS disporrà la revoca della prima (con recupero dell'indebitato, se sono state erogate delle mensilità) e segnalerà come discordante l'eventuale DSU dei genitori naturali in cui sia presente il minore.

## Il Milleproroghe 2024 è Legge

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 21 febbraio 2024, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del DL 215/2023, sulle disposizioni urgenti in materia di termini normativi, meglio noto come Decreto Milleproroghe, nel testo licenziato dalla Camera.

Tra le novità di maggior rilievo si segnala l'art.18 che all'art. 4-bis interviene sulle causali di cui all'art. 19 del D.lgs. 81/2015 da apporre al contratto a termine di durata superiore a dodici mesi (e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi o altra durata massima prevista dai contratti collettivi).

Nel dettaglio la modifica riguarda la causale costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 30 aprile 2024.

Il citato comma 4-bis proroga tale termine al 31 dicembre 2024.

Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga dei contratti a termine.

Le suddette previsioni dei contratti collettivi e degli accordi individuali stipulati costituiscono due delle tre possibili causali contemplate dal D.lgs. 81/2015. La terza causale è costituita da esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

## Niente Bonus mamme alle lavoratrici domestiche

Assindatcolf, richiamando la circolare n. 27/2024 con la quale l'INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell'agevolazione denominata Bonus mamme, ha ricordato che l'esonero della contribuzione previdenziale fino a un massimo di 3mila euro annui da riparametrare su base mensile (9,19% della retribuzione), riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato, anche agricolo, in somministrazione ed in apprendistato con contratto a tempo indeterminato, ma non le lavoratrici domestiche.

Per il 2024 il bonus è riconosciuto, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ad esclusione delle lavoratrici domestiche. Le madri in possesso dei requisiti a gennaio 2024 avranno diritto all'esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d'anno,

il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026 il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all'agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare l'apposita funzionalità, che sarà resa disponibile sul sito dell'Inps, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

## Il Governo cancella l'ANPAL

ANPAL, con un comunicato stampa del 16 febbraio 2024, ha reso noto che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie n. 38 del 15 febbraio 2024 del DPCM 22.11.2023, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024.

Le funzioni di ANPAL saranno, quindi, attribuite al Ministero del Lavoro.

Per le richieste di informazione e di supporto tecnico resta operativo il Nul – Numero unico del lavoro, contattabile sia tramite telefono al numero verde 800.00.00.39 che online, all'indirizzo: <https://www.anpal.gov.it/modulo-di-contatto>

## Rottamazione-quater: entro fine febbraio la terza rata

L'Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che per mantenere i benefici della Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quater") introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, anche se continua a valere la tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. Pertanto, la seconda rata scade il 28 febbraio ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, può essere pagata entro il 4 marzo 2024.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Inoltre, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nel caso in cui si intenda pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, è necessario utilizzare il servizio "ContiTu".



## APPROFONDIMENTI

### Esonero per le lavoratrici madri con figli: applicabile solo su istanza di parte

Come noto, l'art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto che "Fermo restando quanto previsto al c. 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile" (NdR € 250/mese).

Il successivo c. 181 ha esteso l'agevolazione, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Le istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.

#### Beneficiari - Lavoratrici madri titolari di:

- Contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche part time);
- Contratti di apprendistato;
- Contratti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di contratti a termine (in tal caso, nel mese di trasformazione, è possibile beneficiare dell'esonero per intero – precisazione INPS ad Assosoftware);
- Contratti a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative.

Il beneficio si applica alle lavoratrici con rapporti di lavoro sia instaurati che *instaurandi* nel periodo di vigenza dell'esonero, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche se non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L'esonero contributivo spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se poi i lavoratori vengono inviati a termine presso l'utilizzatore).

I contratti intermittenti, seppure a tempo indeterminato, non rientrano invece nell'ambito di applicazione della misura. Sono esclusi anche i contratti di apprendistato stagionali (precisazione INPS ad Assosoftware).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli (anche adottivi o affidatari), sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli (anche adottivi o affidatari), fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (secondo figlio per il solo 2024). Anche la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (secondo figlio per il solo 2024).

**N.B.** Non si decade dal beneficio in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

**In sintesi**

Beneficiari	1/01/2024 – 31/12/2026	Per il solo anno 2024
Lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, <b>escluso il lavoro domestico, intermittenti e apprendisti stagionali</b>	Con almeno 3 figli  Il più piccolo non può avere un'età pari o superiore a 18 anni (quindi 17 anni e 364 giorni)	Con almeno 2 figli  Il più piccolo non può avere un'età pari o superiore a 10 anni (quindi 9 anni e 364 giorni)

**L'agevolazione** - La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale (pari al 100%) della contribuzione previdenziale (IVS) dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a

riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

**Part time** - Le soglie massime devono ritenersi valide anche per i rapporti di lavoro part-time. Non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

**Più rapporti di lavoro** - Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

**Congedo di maternità** - L'esonero contributivo, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma (ossia nascita del terzo figlio o secondo figlio per il solo 2024).

### Esempi

*1 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.*

*2 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024.*

*3 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.*

*4 - La lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero contributivo. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero contributivo.*

*5 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.*

**Rapporto di lavoro dopo la nascita del figlio** - I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga

instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

*Esempio: nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l'11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l'esonero di cui all'art. 1, c. 181, della Legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.*

## Agevolazione

- Madre di tre figli - Se la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulta già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.
- Madre di due figli - Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio

•

## Termine dell'agevolazione

- **Per le madri di 3 o più figli:** alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- **Per le madri di 2 figli:** alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

## Condizioni - L'agevolazione non avendo natura di incentivo all'assunzione:

- non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.;
- non comporta benefici in capo al datore di lavoro, con la conseguenza che non è subordinata al DURC.

**Aiuti di stato** - Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, **la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa** e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

La disciplina dell'esonero non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. **Pertanto, l'applicazione della già menzionata misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

### Compatibilità con altre agevolazioni

**Esonero contributivo IVS 6% o 7%** - Il bonus lavoratrici madri è strutturalmente alternativo.

Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l'onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un'aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di **247,39 euro**.

Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Quindi, l'applicazione della riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice (esonero contributivo del 100%), non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS del 6% o 7%.

Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

NB: se la lavoratrice assunta nel corso del mese chiede l'esonero previsto per le madri, dovrà essere applicato quest'ultimo anche se, per effetto del riproporzionamento, risulterà meno favorevole dell'esonero IVS (precisazione INPS ad Assosoftware).

Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

**Esempio** – Le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero delle lavoratrici madri. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero delle lavoratrici madri in via alternativa rispetto all’esonero del 6% o 7% fruito nella precedente mensilità (si veda circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).

**Istruzioni operative** - Per fruire dell’esonero contributivo le lavoratrici possono, alternativamente tra loro:

- **comunicare al loro datore di lavoro** la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli;
- **comunicare direttamente all’INPS** le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, mediante apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

**Revoca:** la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dall’INPS.

**Precisazioni INPS ad Assosoftware** - La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero. Nel comunicare la volontà può fornire i codici fiscali o solo il numero dei figli.

Se comunica solo il numero dei figli al datore di lavoro, poi dovrà inserire nell’applicativo che sarà rilasciato i C.F. dei figli.

L’applicativo ha solo una funzione di recepimento delle informazioni.

In ogni caso, la fruizione dell’esonero avviene nelle denunce mensili; quindi, il datore di lavoro deve necessariamente essere informato di chi si avvarrà dell’esonero.

**Compilazione flusso Uniemens** - I datori di lavoro che applicano l’esonero, espongono a partire dal flusso Uniemens di competenza **febbraio 2024**, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

**NB:** la circolare 27/2024 utilizza impropriamente il termine «datori di lavoro autorizzati». Infatti, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’INPS.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per l'esposizione dei codici e le altre istruzioni operative si rimanda alla circolare 27/2024.

Se la lavoratrice richiede l'esonero in ritardo, occorre trasmettere flussi regolarizzativi per la sistemazione dei mesi pregressi (precisazione INPS ad Assosoftware).

## NEWS DI MATERIA PENSIONISTICA

**Applicazione delle novità fiscali introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione**

Messaggio n. 755 DEL 20-02-2024

### **1. Applicazione delle nuove aliquote, degli scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR**

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha introdotto disposizioni in materia di imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), aventi effetti per il periodo di imposta 2024.

Tali disposizioni sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda per l'anno 2024, in luogo di quelle previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR).

In particolare, è prevista una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come di seguito indicato:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

L'aliquota IRPEF del 23 per cento è applicata fino allo scaglione di reddito pari a 28.000 euro - diversamente dai 15.000 euro previsti dalla normativa di cui al menzionato articolo 11 del TUIR - ed è abolita l'aliquota del 25 per cento.

Restano, invece, inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 innalza, sempre limitatamente al periodo d'imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.



La nuova disciplina è applicata dall'INPS sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

## 2. Trattamento integrativo

L'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2023 ha, inoltre, modificato - per l'anno di imposta 2024 - il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, prevedendo che tale trattamento spetti a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Conseguentemente, con tale disposizione è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all'esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell'Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

## 3. Assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo

L'importo mensile netto dell'assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l'importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l'applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

Il calcolo dell'importo netto degli assegni straordinari erogati dai già menzionati Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell'anno di imposta 2024.

## 4. Comunicazioni

Per dare evidenza dell'applicazione del nuovo sistema di scaglioni e delle aliquote IRPEF per l'anno 2024, sul prossimo cedolino di marzo 2024, è riportata la seguente annotazione: "Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni

## Gestione dipendenti pubblici. Denunce UniEmens / ListaPosPA

Messaggio n. 749 del 20-02-2024

Allegati n.1

### Premessa

Con il presente messaggio si illustrano le modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>.

In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

### Istruzioni operative

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>.

Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa.

I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore.

[Allegato: 1](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

